



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 47 DEL 29/06/2018

Oggetto :

FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.07.2018-
30.06.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA SOCIETA' VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE
S.P.A. CIG ZA624244B2

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 25 LUG. 2018 09 AGO. 2018
IL 25 LUG. 2018



IL MESSO COMUNALE

Paola Gelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA	la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 26.03.2018 ad oggetto: "Esame degli emendamenti ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione";
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2018/2020";
VISTO	il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
RILEVATO	che al fine di procedere all'acquisizione di cui in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Tecnico con decreto sindacale n. 16 del 02.01.2017, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO	che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Tecnico il macroaggregato 01051.03 del bilancio di previsione 2018/2020 capitolo di P.E.G. 1167, esercizi finanziari 2018 e 2019 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
RITENUTO	opportuno procedere in forma autonoma all'acquisto del gas naturale necessario per il riscaldamento degli immobili comunali, per il periodo 01.07.2018-30.06.2019 purché sia garantito uno sconto minimo del 3% sul prezzo Consip;
CONSIDERATO che	- l'importo contrattuale della fornitura in oggetto, per la durata di dodici mesi, presuntivamente calcolato sulla base dei consumi intervenuti nel medesimo periodo dell'anno 2017, risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00; - ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l. n. 135/2012, come modificato comma 494 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, è possibile procedere ad affidamenti a corrispettivi inferiori al 3% di quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; - risulta applicabile alla presente fornitura, considerato il suo importo, la procedura di scelta del contraente prevista dall'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
VISTA	la richiesta di offerta (RDO) n. 98815475 esperita sulla piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Arca Sintel, con la quale è stata invitata a presentare la propria migliore offerta la società Valle Camonica Servizi Vendite Spa;
CONSIDERATO	che la gara Consip 10 – fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – lotto 2 Lombardia è stata vinta dalla società Soenergy S.r.l.;

VISTA	la proposta contrattuale allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., che offre condizioni migliorative rispetto alla convenzione Consip, offrendo uno sconto del 10%, oltre alla garanzia di adeguamento automatico del prezzo offerto ai valori Consip e/o centrali di committenza regionali;
RITENUTO	che la scelta di procedere all'individuazione del contraente mediante affidamento diretto, risponde indubbiamente a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO	che l'importo contrattuale presuntivamente calcolato, oggetto di base di gara, è di € 4.000,00;
RITENUTO	pertanto di procedere all'affidamento diretto del contratto di fornitura di gas naturale ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, alla società Valle Camonica Servizi Vendite Spa;
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l'art. 36;
VISTO	il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
PER QUANTO SOPRA	

DETERMINA

1. di affidare alla Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con sede a Darfo Boario Terme (BS), in Via Mario Rigamonti n.65, 25047, P.I. e C.F. 02349420980, società specializzata nella fornitura di prodotti energetici, l'incarico per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento del centro polivalente e sede degli alpini di Grevo, per il periodo 01.07.2018-30.06.2019;
2. di impegnare a favore di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., la somma di € 4.880,00, comprensiva degli oneri riflessi fissi previsti dalla legge, salvo conguaglio finale sui consumi reali misurati, così ripartita:
 - € 2.440,00 macroaggregato 01051.03 del bilancio di previsione 2018/2020 capitolo 1167 di P.E.G., esercizio finanziario 2018;
 - € 2.440,00 macroaggregato 01051.03 del bilancio di previsione 2018/2020 capitolo 1167 di P.E.G., esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
4. di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura di gas metano è ZA624244B2. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;

5. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
6. di autorizzare sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto delle relative fatture;
7. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
8. che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
9. di trasmettere ai sensi del comma 494 della legge n.208/2015, copia della presente all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (ANAC), al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it;
10. di dare atto altresì che l'appaltatore si impegna a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i.
11. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
12. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
13. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente e alla ditta Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
140945	2018	01051.03.1167	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A CENTRO POLIVALENTE	2.440,00
140945	2019	01051.03.1167	SPESE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DELLO STABILE ADIBITO A CENTRO POLIVALENTE	2.440,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/06/2018

Il Responsabile Del Servizio
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 29/06/2018



Il Responsabile Del Servizio
Geom. Giovanna Pelloli

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE

Tra

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A., società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti, 65 - capitale sociale di euro 1.997.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia - codice fiscale e partita I.V.A. n. 02349420980, rappresentata dall'Ing. Roberto Ghirardi in qualità di Procuratore Speciale, munito di ogni necessario potere

(di seguito denominata VCSV o Parte)

e

Il Comune di Cedegolo legalmente rappresentato da GIOVANNA PELLON in qualità di PR. SERVIZIO domiciliato per la carica presso il municipio sito in Via PIAZZA ROMA N.1 munito di ogni necessario potere

(di seguito denominata CLIENTE o Parte)

premesse che:

- Il Decreto Lgs. 23.5.2000 n. 164 (c.d. "Decreto Letta"), all'Art. 1, stabilisce che l'attività di vendita è libera;
- Il Decreto Lgs. 23.5.2000 n. 164, prevede che, nel rispetto dei criteri determinati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito "Autorità"), le imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso alle reti di trasporto gas adottano le condizioni di trasporto, misura e qualità del gas in un proprio documento chiamato "Codice di Rete";
- la Società SNAM RETE GAS S.p.A. (di seguito "Trasportatore") dispone del proprio Codice di Rete, pubblicato nel proprio sito Internet <http://www.Snamretegas.it>, (di seguito "Condizioni di accesso") che regola il servizio di trasporto, misura e qualità del gas e definisce le modalità di misura e di determinazione della qualità del gas;
- la società Blu Reti Gas S.r.l. (di seguito "Distributore") gestisce il servizio di distribuzione su rete locale regolato da apposita tariffa di distribuzione approvata periodicamente dall'Autorità;
- VCSV è autorizzata dal Ministero delle Attività produttive alla vendita di gas naturale ai clienti finali nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- il CLIENTE ha acquisito, ai sensi dell'Art. 22, del citato Decreto, la qualifica di Cliente Idoneo;
- VCSV ha la disponibilità su base garantita del gas necessario a soddisfare i fabbisogni del CLIENTE nei volumi richiesti;
- VCSV dispone direttamente ed indirettamente della logistica necessaria alla gestione dei volumi del presente contratto come disposto dall'Art. 18 del Decreto 164/00.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto, le Parti convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate, salvo eventuali adeguamenti conseguenti a provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Definizioni

In particolare, ai fini dell'interpretazione del presente contratto, si intende per:

- "Clienti finali": i consumatori che acquistano gas per uso proprio;
- "Codice di rete": codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete di distribuzione;
- "Distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- "Fornitura": la consegna di gas naturale;

- "Trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti escluse le reti di distribuzione locale.

Si intende inoltre:

- Decreto: Il Decreto Legislativo 23.5.2000 n. 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" entrato in vigore il 21 Giugno 2000;
- Cliente Idoneo: cliente finale così come definito dall'art. 22 del Decreto;
- Cliente Grossista: persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;
- Punto di riconsegna: punto di consegna del gas al cliente finale;
- Giorno Gas: il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06,00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06,00 del giorno calendario successivo;
- Metro Cubo Standard o Smc: Quantità di gas naturale che occupa il volume di un metro cubo alla temperatura di 15°C e pressione assoluta di 101,325 KPa.
- Prelievo giornaliero o Pg: si intende il quantitativo di gas prelevato dal Cliente dalle ore sei di ogni giorno fino alle ore sei del giorno successivo.
- Potere Calorifico Superiore o PCS: si intende la quantità di calore, espressa in GJ, che si libera nella combustione completa di 1 metro cubo standard di Gas secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas;
- Capacità Giornaliera o Cg: si intende il volume di Gas espresso in Standard metri cubi/giorno che VCSV si impegna a mettere giornalmente a disposizione del Cliente ai Punti di Riconsegna;
- CMT: si intende il corrispettivo transitorio, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno, per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle Imprese di trasporto, determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- CPu: si intende il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- CRr: si intende il corrispettivo unitario unico a livello nazionale di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- D: si intende la distanza tra il Punto di Riconsegna e la Rete Nazionale;

Ai fini del presente contratto si intendono recepite, in quanto applicabili, le definizioni contenute nell'Art. 2 del D.Lgs. n. 164/00 e nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 237/2000, ulteriori rispetto a quelle appena individuate.

Art. 3 - Qualità del gas

- La consegna avverrà presso i Punti di Riconsegna indicati nell'Allegato 1 al valore di pressione minima stabilito dal Trasportatore e pubblicato nel proprio sito.
- Il Gas somministrato da VCSV mediante il Trasportatore al CLIENTE presso i Punti di Riconsegna sarà conforme alla specifica di pressione e qualità prevista dal Codice di Rete. Qualora il Gas risulti non conforme alle specifiche di pressione e qualità, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione a VCSV che si farà carico di informarne il Trasportatore e di attivare presso quest'ultimo le necessarie verifiche. Fatta salva la comunicazione al Trasportatore di cui sopra, non graverà in ogni caso su VCSV alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.
- Le Parti si danno atto che il calcolo del contenuto energetico del Gas messo a disposizione del CLIENTE verrà effettuato mensilmente con riferimento ai valori del PCS determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del Gas ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete.

Sigla Cliente:



Sigla Fornitore:

- 4) Ai fini del Contratto, le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.
- 5) È facoltà delle Parti accertarsi che il PCS mensile attribuito al CLIENTE sia rappresentativo del Gas messo a disposizione da VCSV ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore.

Art. 4 – Oggetto del contratto

- 1) VCSV si impegna a somministrare al CLIENTE, e questi a ritirare il gas naturale nel modo, quantitativo, termini e condizioni di cui al successivo art. 5 e art. 7.
- 2) A VCSV è riconosciuto il diritto di fornire in esclusiva i quantitativi di gas necessari al CLIENTE in relazione agli usi di cui al successivo Art. 5.

Art. 5 – Uso del gas

- 1) Il gas sarà consegnato da VCSV al CLIENTE in corrispondenza dei Punti di Riconsegna riportati in Allegato 1;
- 2) Qualunque variazione o modifica agli impianti di misura sopra richiamati verrà tempestivamente comunicato da VCSV al CLIENTE.
- 3) Il CLIENTE assume l'obbligo di garantire che gli impianti interni e le apparecchiature di utilizzo del gas posti a valle del Punto di Riconsegna del gas sono e verranno mantenuti in condizioni rispondenti alle vigenti leggi e regolamenti in materia di prevenzione, ed in particolare al D.M. del 12.04.1996, alla Legge n. 1083 del 06.12.1971, al D.M. del 24.11.1984 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) VCSV, pertanto, non risponde dei danni causati dal gas a valle del punto di riconsegna. Il CLIENTE risponderà altresì, ai sensi dell'art. 2051 C.C., per i danni causati dall'impianto interno a monte del punto di consegna.
- 5) Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, il CLIENTE dichiara che la tipologia di utilizzo del gas fornitogli è la seguente: uso industriale- produttivo.
- 6) A semplice richiesta di VCSV il CLIENTE dovrà fornire tutti gli elementi atti a verificare l'adempimento di questo impegno.
- 7) Le denunce degli usi del gas previste da disposizioni ufficiali, presenti e future, avverranno a cura del CLIENTE ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte da VCSV.
- 8) In quest'ultimo caso il CLIENTE si impegna a fornire a VCSV tutti i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell'esattezza dei medesimi.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La somministrazione ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 30/06/2018 alle ore 6.00 e termina il 30/06/2019 alle ore 6.00.

Art. 7 – Condizioni tecniche

- 1) Il CLIENTE ha richiesto per i Punti di Riconsegna la portata oraria massima indicata in Allegato 1. Tale limite ha carattere inderogabile e non rientra nei parametri determinanti la tariffa di vendita.
- 2) Eventuali incrementi di portata del Misuratore dovranno essere richiesti preventivamente a VCSV ed accordi solo a seguito di accettazione da parte del Trasportatore e del Distributore.
- 3) Il CLIENTE si impegna a richiedere, in ogni caso, la preventiva autorizzazione a VCSV per qualsiasi modifica o sostituzione che intendesse apportare alle apparecchiature di misura e di regolazione della pressione del Punto di Riconsegna.

Art. 8 – Misurazione del quantitativo di gas consegnato

- 1) La misurazione del gas consegnato sarà effettuata mediante il misuratore installato presso il Punto di Riconsegna.
- 2) Successivamente, ai fini della fatturazione, la lettura del misuratore sarà effettuata con cadenza di norma mensile, ed eventualmente in contraddittorio.
- 3) Le letture dei contatori e delle apparecchiature per la correzione dei volumi saranno effettuate a cura del Distributore Competente eventualmente in contraddittorio.

Sigla Cliente:



- 4) La rilevazione delle quantità di gas riconsegnato nei punti di riconsegna in cui sono installati gruppi di misura integrati da idonea apparecchiatura per la correzione dei volumi in funzione della pressione e della temperatura del gas avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del correttore.
- 5) In punti di riconsegna non dotati di apparecchi per la correzione dei volumi si conviene che il quantitativo di gas vettoriato al punto di riconsegna sarà determinato mediante applicazione ai prelievi rilevati all'apparecchio di misura di un coefficiente di correzione per la pressione kp.
- 6) La manutenzione ordinaria del misuratore e delle eventuali apparecchiature elettroniche destinate alla misura del gas, così come delle apparecchiature di decompressione e regolazione del gas, sarà a cura del Distributore Competente.
- 7) In caso di anomalie o avarie del contatore e/o delle apparecchiature elettroniche di misura VCSV determinerà il consumo del gas per il periodo di errato funzionamento dell'apparecchio, in base alla media dei consumi storici di analogo periodo e condizione.
- 8) In mancanza dei consumi storici farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato.
- 9) Gli eventuali errori di determinazione dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi dodici mesi antecedenti la data di comunicazione dell'errore all'altra Parte, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi su eventuali conguagli.
- 10) A seguito e per l'effetto di provvedimenti di Autorità competenti, la rilevazione dei volumi orari e giornalieri di gas riconsegnato verrà effettuata con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi giornalieri.

Art. 9 – Condizioni economiche di fornitura

I corrispettivi dovuti a VCSV dal CLIENTE per le forniture di gas naturale oggetto del presente contratto, saranno calcolati sommando all'elemento $P_{FOR,i}$ e gli spread (V) riportati in Tabella 9.1 espressi in Eurocent/smc e differenziati per:

- Categoria d'uso:
 - termiche (C1, C3, C5, T2);
 - non termiche (C2, C4, T1 e Autotrazione);
 con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.
- Cluster di consumo
 - consumo annuo ≤ 200.000 smc;
 - consumo annuo > 200.000 smc.

Il costo totale a carico del CLIENTE è formato dalle seguenti componenti:

- a) Corrispettivo "Energia", composto dalla somma dell'elemento $P_{FOR,i}$ e dello Spread riportato in Tabella 9.1;
- b) il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
- c) le componenti tariffarie:
 - ϕ di cui alla deliberazione 514/2013 dell'ARERA e s.m.i.;
 - S_0 di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i.;
- d) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CV^{GS} di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{DS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
- e) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GS₇, RE₇, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
 - UG₃₇, di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i.;
- f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;

Sono a carico di VCSV, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dei servizi o, comunque,

Sigla Fornitore:



opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia, sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:

$$P_{t,t} = P_{FOR,t} + V_t$$

dove:

- $P_{t,t}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; Il prezzo è riferito a un gas avente, alle condizioni standard, un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,1 MJ/m³ riferito alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1.01325 bar; tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.
- $P_{FOR,t}$: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
- V_t : è lo spread, espresso in Eurocent/smc, riportato in Tabella 9.1 e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo;

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra VCSV ed il CLIENTE criteri alternativi equivalenti.

Gli altri corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

TABELLA 9.1

Categorie d'uso	Cluster di consumo	
	<= 200.000	> 200.000
	Spread [c€/Smc]	Spread [c€/Smc]
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	5,58	5,58

Categorie d'uso	Cluster di consumo
	Spread [c€/Smc]
Categorie d'uso non termiche (C2; C4; T1; autotrazione)	1,368

Qualora durante il periodo contrattuale, Intervengano nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate con VCSV, quest'ultima garantirà l'automatico adeguamento delle proprie tariffe ai predetti corrispettivi così da assicurare in ogni momento al CLIENTE le condizioni economiche migliori.

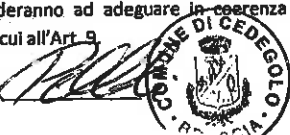
Art. 10 – Superamento della Capacità Giornaliera

Non sono previste penali per il superamento della Capacità Giornaliera.

Art. 11 – Variazione dei parametri contrattuali e adeguamento delle condizioni economiche di fornitura

I parametri contrattuali indicati sono coerenti con il vigente quadro normativo e tariffario. Nel caso in cui eventuali condizioni tecnico economiche contenute in provvedimenti delle Autorità competenti dovessero comportare una variazione degli oneri connessi alla disciplina del trasporto e dello stoccaggio, le Parti provvederanno ad adeguare in coerenza ai suddetti provvedimenti le condizioni di cui all'Art. 9.

Sigla Cliente:



Art. 12 – Fatturazione e pagamenti

- 1) La fatturazione degli importi di cui al precedente articolo 9, verrà effettuata mensilmente, nel mese successivo a quello di prelievo.
- 2) Il CLIENTE è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 3) Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un sabato, una domenica o una festività nazionale infrasettimanale, le scadenze di pagamento delle fatture si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- 4) Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
 - Addebito pre autorizzato in conto presso un'Azienda di Credito convenuta;
 - Bonifico bancario presso un'Azienda di Credito convenuta con valuta fissa a favore di VCSV, corrispondente alla data di scadenza della fattura, inviandone, ove richiesto, copia per conoscenza a VCSV.
- 5) Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
- 6) In caso di ritardato pagamento VCSV si riserva il diritto di esigere, per ogni giorno di ritardo, un interesse di mora pari a 1/365 del T.U.R. maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 7) In ogni caso saranno a carico del CLIENTE tutti gli oneri derivanti a VCSV dagli accordi dal medesimo stipulati per i servizi afferenti la fornitura per il CLIENTE.

Art. 13 – Rilascio di garanzie

Non sarà richiesto il rilascio di nessuna forma di garanzia bancaria o assicurativa da parte del CLIENTE.

Art. 14 – Sospensione della somministrazione

Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Distributore sulla rete di gasdotti o dovuti a cause di forza maggiore (atti di autorità pubblica, eventi naturali ed eccezionali, scioperi, ecc.) non saranno motivo di risoluzione del contratto né comporteranno obblighi di risarcimento a carico di VCSV per eventuali danni che ne potessero derivare. Nel caso le specifiche esigenze di manutenzione o di adeguamento della rete di distribuzione richiedano la sospensione temporanea e programmata della fornitura di gas, quest'ultima sarà comunicata al CLIENTE così come previsto dall'Art. 21 dell'Allegato TUDG della delibera 573/2013/R/gas.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. VCSV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra Parte qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:
 - a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
 - b) istanza o inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa;
 - c) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione dei medesimi a procedure esecutive;
 - d) mancato rilascio di garanzia bancaria ovvero mancato reintegro della stessa ai sensi dell'articolo 13;
 - e) in caso di non attivazione dell'addebito diretto SDD o revoca dello stesso qualora richiesto;
 - f) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE;
 - g) mancato pagamento di fatture relative ad uno o più Contratti precedentemente vigenti o in vigore tra il CLIENTE e la stessa VCSV;
 - h) in generale qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n° 231 del 8.06.01;

Sigla Fornitore:



- i) manomissione degli impianti e delle apparecchiature di misura del Gas o alterazione della misura del Gas o sottrazione di Gas non misurato per responsabilità del CLIENTE;
- 2) E' in ogni caso fatto salvo il diritto di VCSV di agire per il risarcimento dei danni in tutti i casi di cui al precedente comma 1.

Art. 16 - Onerosità sopravvenuta

- 1) Le parti si danno atto che, qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni pattuite con il presente contratto, le medesime rinegozieranno, secondo buona fede e correttezza, le clausole del presente contratto per assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 2) La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il presente contratto si intenderà definitivamente risolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza di detto termine.

Art. 17 - Modifiche

- 1) Il presente Contratto contiene tutti i patti ed accordi in essere tra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro atto e/o accordo e/o corrispondenza intercorsa tra di esse sino alla data della sua stipulazione.
- 2) Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere approvata dalle Parti mediante accordo scritto.

Art. 18 - Diritti e tributi

- 1) Tutti gli importi del servizio di somministrazione sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presenti e futuri che il venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare.
- 2) Il CLIENTE riconosce il diritto a VCSV di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di dichiarazioni o comportamenti del CLIENTE che determinano una mancata o minore tassazione del gas.
- 3) Il CLIENTE, poiché VCSV è soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas metano (sostituto d'imposta) deve assoggettare il consumo di cui al presente contratto alle aliquote d'imposta stabilite dalle norme fiscali in vigore, si obbliga a fornire a VCSV nei tempi prescritti tutti i necessari elementi.
- 4) Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.

Art. 19 - Cessione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2558 del Cod. Civ. per il caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, le Parti convengono che, salvo esplicita dichiarazione liberatoria scritta da parte di VCSV, il CLIENTE resterà solidamente responsabile con il cessionario dell'azienda per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

Art. 20 - Domicilio

Il CLIENTE e VCSV eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale.

Art. 21 - Tribunale di competenza e clausole finali

- 1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione o da ogni altra questione relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, con espressa esclusione della competenza di ogni altro foro.
- 2) Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 22 - Confidenzialità

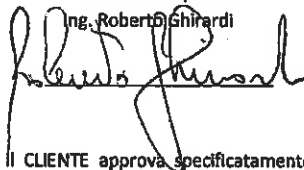
I termini ed i contenuti economici del presente contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

Darfo Boario Terme, 29.06.2018

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Ing. Roberto Ghirardi



IL CLIENTE

(Timbro e Firma)



Il CLIENTE approva specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., i seguenti articoli:

Art. 4 - Oggetto del contratto, Art. 5 - Uso del gas, Art. 6 - Decorrenza e durata, Art. 7 - Condizioni Tecniche, Art. 8 - Misurazione del quantitativo di gas consegnato, Art. 9 - Condizioni economiche di fornitura, Art. 10 - Superamento capacità giornaliera, Art. 11 - Variazione dei parametri contrattuali e adeguamento delle condizioni economiche di fornitura, Art. 12 - Fatturazione e pagamenti, Art. 13 - Rilascio di garanzie, Art. 14 - Sospensione della somministrazione, Art. 15 - Clausola risolutiva espressa, Art. 16 - Onerosità sopravvenuta, Art. 17 - Modifiche, Art. 18 - Diritti e tributi, Art. 19 - Cessione di contratto, Art. 20 - Domicilio, Art. 21 - Tribunale di competenza e clausole finali, Art. 22 - Confidenzialità.

IL CLIENTE

(Timbro e Firma)



Sigla Cliente:



Sigla Fornitore:



ALLEGATO 1

INFORMAZIONI TECNICHE DI FORNITURA

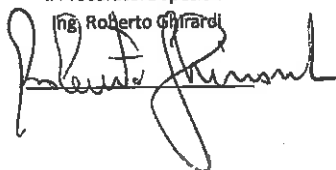
Nome Comune	Indirizzo Sede
Comune di Cedegolo	

Informazioni Tecniche				
REMI	PDR	Portata Misuratore	Indirizzo di Fornitura	Distributore
34441802	10220000029534	G 4 Fino 6 mc/ora	LOCALITA' MURALTO, 1	Blu Reti Gas Srl
34441802	10220000030618	G 6 Fino 10 mc/ora	LOCALITA' MURALTO	Blu Reti Gas Srl

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Ing. Roberto Giffardi



IL CLIENTE

(Timbro e Firma)




Sigla Cliente:



Sigla Fornitore:



Pag. 5 a 5